

ULTIME FATTURE CARTECEE 2018 DA MANEGGIARE CON CURA E UN PO' DI BUON SENSO

Con quale modalità posso gestire le ultime fatture del 2018? Facciamo brevemente il punto a pochi giorni dallo "switch off" che, dal 1ºgennaio 2019, determinerà l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)¹. **In data 21/12/2018** l'Agenzia delle Entrate (AdE) ha integrato il testo di una FAQ pubblicata sul proprio sito a fine novembre "rafforzando", come diremo, il tono "subliminale" sul comportamento possibile per le fatture datate 31/12/2018 ma trasmesse successivamente.

Le ultime fatture cartacee 2018

La domanda che circola in questi giorni è la seguente: posso generare fatture datate lunedì 31/12/2018 e spedirle dopo San Silvestro senza doverle necessariamente emettere nella nuova modalità elettronica XML/SdI? La questione riguarda tanto il fornitore quanto (nel B2B) il suo cliente. Può, quest'ultimo, ancora accettare, ad inizio 2019, l'arrivo delle suddette fatture analogiche (cartacee)?.

Il tema è stato affrontato in una delle FAQ pubblicate sul sito dell'AdE a fine novembre (vedi Apiweeekly 201811N4) che, come anticipato, è stata integrata il 21/12/2018. Il dubbio nasce dal presupposto che la fattura si considera emessa quando trasmessa. Presupposto (quello del riallineamento del concetto di emissione con quello di trasmissione) rafforzato dalle novità introdotte dall'articolo 11 del d.l n.119/2018 convertito con la legge n. 136 del 17 dicembre.

Questo il testo originale della FAQ citata.

Fag pubblicata sul sito AdE il 27/11/2018

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

E questa l'integrazione (aggiunta) inserita il 21/12/2018.

Integrazione (al testo di cui sopra) inserita il 21/12/2018

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Va da sé che l'integrazione apportata ha un solo scopo: quello di smorzare le tensioni e le proteste (comprese le nostre) circa il fatto che non si potrebbe trasmettere/spedire via mail in modalità cartacea (pdf) – i primi di gennaio – una fattura datata 31/12/2018.

L'integrazione apportata alle FAQ lavora infatti ai due estremi e dice che:

la fattura datata 2018 potrà (condizionale) essere non elettronica mentre quella datata 2019 dovrà (imperativo) essere elettronica.

E' volutamente omessa la via di mezzo (cioè la spedizione asincrona di una fattura datata 2018) perché, come già evidenziato a fine novembre, è inutile confidare sul fatto che

a cura di Francesco Zuech del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

¹ C'è l'OK, per inciso, ancorché condizionato, del Garante della privacy. Condizioni i cui effetti verranno meglio esplicitati nelle prossime settimane.



l'Agenzia arrivi a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Tale ipotesi è già stata esclusa nella circolare 13/E/2018 § 1.3.

E' utile osservare piuttosto che con la suddetta formulazione l'AdE ha "strizzato" l'occhiolino ai contribuenti lanciando dei messaggi "subliminali" che – per chi li vorrà intendere – danno il via libera all'ultima a chi non si farà troppo prendere dall'idea di dover documentare a tutti i costi la data di trasmissione, da una parte, e di ricezione, dall'altra.

Nonostante la questione sia stata spesso percepita in modo restrittivo si ricorda, peraltro, che anche dal lato della detrazione la circolare 1/E/2018 dice (con toni non certo inquisitori) che l'arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell'articolo 25 (invero abrogata dal 24/10/2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da PEC o altri sistemi che attestino la ricezione (come dire: non tenere traccia che mi accontento delle date che desumo dalla protocollazione)².

Nella maggior parte dei casi nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31/12/2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data (cioè con detrazione per dicembre o il 4º trimestre 2018); nulla di improponibile nemmeno per la detrazione a gennaio del nuovo anno (liquidazione in scadenza il 16/02/2019) di una fattura cartacea imbucata il 31/12/2018 attraverso il "caro" vecchio ufficio postale (che da anni non timbra più il francobollo) e arrivata qualche giorno dopo, appunto nei primi giorni del 2019. In tal caso la detrazione slitta quindi a partire dal nuovo anno (come ricorderemo a seguire stato infatti inequivocabilmente chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di effettuazione se la fattura arriva ed è annotata entro il 15 del mese successivo ma con l'eccezione dei documenti relativi all'anno precedente).

Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31/12/2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione (rectius, emissione) ancorché – come abbiamo già detto - il messaggio subliminale contenuto nelle FAQ è che fornitore e cliente - se vogliono - possono "volersi bene".

Non sono ad ogni buon conto improbabili divergenze di opinioni e già si sono viste in questi giorni missive di clienti che "raccomandano" ai propri fornitori l'invio delle fatture cartacee entro il 31/12/2018 (se non addirittura prima), pena il "paventato" rifiuto del pagamento delle stesse o l'avvio della (compromettente) procedura dell'autofattura denuncia telematica.

Per chi non riuscirà a procedere entro il 31/12 anche con l'invio si possono suggerire i sequenti approcci:

- evitare l'utilizzo di strumenti tracciati (ad esempio la PEC) per non mettere in "difficoltà" il cessionario/committente e (salvo concordare soluzioni più "amichevoli") recarsi al "caro" vecchio ufficio postale per la spedizione con busta e francobollo;
- utilizzo della modalità elettronica tramite SdI se già attrezzati preferibilmente laddove sia possibile fruire della tempistica della fatturazione differita (presenza di ddt o altra idonea documentazione per i servizi); la trasmissione entro 10 giorni per la fatturazione immediata partirà infatti solo dal 1º luglio 2019 (altra novità del d.l. n. 119/2018) ancorché nella prima fase i lievi ritardi siano comunque coperti dalla prassi (circolare 13/E/2018).

Esempi fattura datata 31/12/2018

Consegna, spedizione/trasmissione, messa a disposizione	Modalità	Possesso cliente	Detrazione
31/12/2018	E-Mail, Pec, sistemi EDI	31/12/2018	2018

² Sulla possibilità di una lettura distensiva della circolare AdE 1/E/2018 vedi nota congiunta ANC e Confimi Industria del 27/03/2018 (<u>clicca qui</u>).



31/12/2018	Consegna "brevi manu"	31/12/2018	2018
31/12/2018	Ufficio postale (posta semplice)	07/01/2019	2019 (*)
7/01/2019 (meglio se nei termini per fruire della differita)(**)	Elettronica XML	07/01/2019	2019

^(*) Mancando prova tracciata dell'arrivo, la fattura sarà detraibile nel 2018 se protocollata e annotata entro il 31/12/2018 (circolare 1/E/2018).

Le regole per la detrazione (aggiornate con il collegato fiscale alla manovra 2019)

Evidenziamo infine che con la conversione in legge del d.l. n 119/2018 (legge di conversione n. 136 del 17/12/2018 pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18/12/2018) sono confermate le novità in materia di detrazione delle fatture passive già anticipate su Apiweekly 201811N4 (clicca qui).

Ricordiamo in sintesi che l'articolo 1 del dPR n. 100/98 – aggiornato con le modifiche introdotte dal citato d.l. n. 119 – prevede quanto segue:

"Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"

Esemplificando, riportiamo i seguenti esempi già riportati nella nota congiunta ANC-Confimi del 23/11/2018 (vedi Apiweekly, cit).

Esemplificazioni applicative

Il caso		Esigibilità e versamento Iva fornitore	Detrazione cessionario/committente	
1	Fattura del 31 ottobre	Esigibilità ottobre Versamento Iva entro il 16/11	La detrazione è ammessa per ottobre purché la fattura sia ricevuta ed annotata entro il 15/11 La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione annuale Iva	
2	Fattura differita del 15/11 relativa ad operazioni di ottobre	Come sopra	Come sopra	
3	Fattura relativa ad operazioni dell'anno "n", ad esempio dicembre (data fattura 31/12/n)	Esigibilità dicembre anno "n" Versamento entro il 16/01/n+1 (oppure 16/03/n+1 per i trimestrali)	Nell'anno "n" (dicembre o dichiarazione annuale) se la fattura risulta recapitata entro il 31/12 Nell'anno n+1 (a partire dal mese di arrivo) se il recapito risulta successivo al 31/12/n.	

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione delle aziende associate per gli eventuali chiarimenti necessari (0444-232210).

^(**) La copertura per i lievi ritardi è comunque garantita in una prima fase dalla circolare AdE n. 13/E/2018 nel rispetto degli ordinari termini di versamento dell'Iva (es. entro il 16/1/2019 per dicembre 2018) e per il 1° semestre 2019 (e fino al 30/09/2019 per i mensili) dall'art. 10 del d.l. n. 119/2018.